



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa del senatore TOFANI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 FEBBRAIO 2009**

Assegnazione di un contributo all'Associazione thalidomidici italiani per la realizzazione del progetto «Thalidomidici italiani: biblioteca vivente»

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge prevede l'assegnazione di un contributo di 223.500 euro in favore dell'Associazione thalidomidici italiani (TAI-ONLUS), la quale offre sostegno e assistenza ai thalidomidici italiani. Molti di noi certamente conoscono la drammatica storia di molti neonati che, nei primi anni '60, vennero alla luce con spaventose malformazioni.

Ciò si verificò in quanto un farmaco anti-ansia (contenente thalidomide), introdotto in Italia nell'ottobre del 1959 e assunto dalle donne in gravidanza bloccò il normale sviluppo del feto, nonostante l'industria farmaceutica produttrice ne avesse assicurato l'assoluta innocuità.

La catastrofe fu fermata grazie all'impegno di alcuni medici ed avvocati, i quali riu-

scirono a dimostrare il legame tra le deformazioni dei bambini e l'uso del farmaco da parte delle donne durante la gravidanza.

In Italia i thalidomidici sono alcune centinaia, anche se non è dato conoscere il loro esatto numero, ed è a loro che si rivolge il progetto varato dalla TAI-ONLUS. Scopo del progetto è quello di fornire il massimo supporto legale e tecnico a tutti i soggetti thalidomidici, oltre a far conoscere le problematiche degli stessi, per arrivare, nell'arco di un triennio, all'implementazione di un percorso che consenta alla TAI-ONLUS di diventare completamente autosufficiente.

Per questi motivi, ritengo che il finanziamento previsto dal presente disegno di legge sia meritevole di un ampio e convinto consenso.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. È assegnato un contributo di 223.500 euro a favore dell'Associazione thalidomici italiani (TAI-ONLUS), per la realizzazione del progetto «Thalidomici italiani: biblioteca vivente» finalizzato al perseguimento dei seguenti principali obiettivi:

a) diffondere la conoscenza dei diritti dei thalidomici;

b) diffondere in maniera capillare le problematiche dei thalidomici;

c) supportare a livello organizzativo e informatico i thalidomici;

d) sostenere la crescita dell'associazione;

e) sviluppare e potenziare le attività del consiglio di amministrazione dell'associazione.

### Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 223.500 euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

